

# DIACRONIA

Rivista di storia della filosofia del diritto

2|2019

Diacronia : rivista di storia della filosofia del diritto. - (2019)- . - Pisa : Pisa university press, 2019- . - Semestrale

340.1 (22.)

1. Filosofia del diritto - Periodici

CIP a cura del Sistema bibliotecario dell'Università di Pisa



Opera sottoposta a  
peer review secondo  
il protocollo UPI

Questo numero di Diacronia è stato curato da Francisco Javier Ansuátegui Roig.

© Copyright 2020 by Pisa University Press srl  
Società con socio unico Università di Pisa  
Capitale Sociale € 20.000,00 i.v. - Partita IVA 02047370503  
Sede legale: Lungarno Pacinotti 43/44 - 56126 Pisa  
Tel. + 39 050 2212056 - Fax + 39 050 2212945  
press@unipi.it  
www.pisauniversitypress.it

ISBN 978-88-3339-347-6

layout grafico: 360grafica.it  
impaginazione: Ellissi

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633.

Le riproduzioni effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi - Centro Licenze e Autorizzazione per le Riproduzioni Editoriali - Corso di Porta Romana, 108 - 20122 Milano - Tel. (+39) 02 89280804 - E-mail: info@clearedi.org - Sito web: www.clearedi.org

**Direttore**

Tommaso Greco

**Comitato di direzione**

Alberto Andronico, Francisco Javier Ansuátegui Roig, Giulia M. Labriola, Marina Lalatta Costerobosa, Francesco Mancuso, Carlo Nitsch, Aldo Schiavello, Vito Velluzzi.

**Consiglio scientifico**

Mauro Barberis, Franco Bonsignori, Pietro Costa, Rafael de Asís, Francesco De Sanctis, Carla Faralli, Paolo Grossi, Mario Jori, Jean-François Kervégan, Massimo La Torre, Mario G. Losano, Giovanni Marino, Bruno Montanari, Claudio Palazzolo, Enrico Pattaro, Antonio Enrique Perez Luño, Pierre-Yves Quiviger, Francesco Riccobono, Eugenio Ripepe, Alberto Scerbo, Michel Troper, Vittorio Villa, Francesco Viola, Maurizio Viroli, Giuseppe Zaccaria, Gianfrancesco Zanetti.

**Comitato dei referees**

Ilario Belloni, Giovanni Bisogni, Giovanni Bombelli, Gaetano Carlizzi, Thomas Casadei, Corrado del Bò, Francesco Ferraro, Valeria Giordano, Marco Goldoni, Dario Ippolito, Fernando Llano Alonso, Alessio Lo Giudice, Fabio Macioce, Valeria Marzocco, Ferdinando Menga, Lorenzo Milazzo, Stefano Pietropaoli, Attilio Pisanò, Andrea Porciello, Federico Puppò, Filippo Ruschi, Carlo Sabbatini, Aaron Thomas, Persio Tincani, Daniele Velo Dal Brenta, Massimo Vogliotti, Maria Zanichelli.

**Redazione**

Paola Calonico, Federica Martiny, Giorgio Ridolfi (coordinatore), Mariella Robertazzi.

**Sede**

Dipartimento di Giurisprudenza, Piazza dei Cavalieri, 2, 56126 PISA

---

Condizioni di acquisto:

Fascicolo singolo € 25,00

Abbonamento annuale Italia: € 40,00

Abbonamento annuale estero: € 50,00

Per ordini e sottoscrizioni abbonamento:

Pisa University Press

Lungarno Pacinotti 44

56126 PISA

Tel. 050-2212056

Fax 050-2212945

Mail: [press@unipi.it](mailto:press@unipi.it)

[www.pisauniversitypress.it](http://www.pisauniversitypress.it)



# Indice

## Riflessioni sul metodo

*La storia del pensiero giuridico, fra “archivio” e “discipline”*  
Pietro Costa .....9

*Perché leggere i classici*  
Giulia Maria Labriola.....19

*La filosofia del diritto come metodo e l’oblio della riflessione sul diritto naturale*  
Mario Ricciardi .....43

*Norberto Bobbio e la storia della filosofia del diritto*  
Tommaso Greco.....77

## Saggi

*Esculpir el tiempo. Una mirada desde la filosofía del derecho a la construcción del orden y la sociabilidad*  
Maria José González Ordovás.....109

*Una ciudadanía nobiliaria frente al estado de igualdad: el momento Tocqueville*  
Julián Sauquillo .....143

*Il costituzionalismo vittoriano tra libertà e impero*  
Giorgio Scichilone.....185

*Il costituzionalismo tedesco da Weimar al nazionalsocialismo. Figure e problemi*  
Ulderico Pomarici .....209

*Lo Stato e la frontiera. Appunti sulla libertà di movimento*  
Lorenzo Milazzo.....273

**Note e discussioni**

*Forme e dimensioni urbane della paura*

Valerio Nitrato Izzo.....309

# PERCHÉ LEGGERE I CLASSICI

Giulia Maria Labriola

## *Abstract*

This paper aims to highlight the importance of historical culture for the contemporary philosophy of law. Rethinking the ancient and modern legal-philosophical tradition allows an investigation that has important methodological consequences (with regard to the education of jurists) and offers constructive and useful tools that redefine the theoretical categories of legal science.

## *Keywords*

Legal Classics; History of Legal Culture; Crisis of Legal Concepts.

## *1. Perché leggere i classici*

Il titolo di questo contributo, *Perché leggere i classici*, è tratto da un omonimo libro di Italo Calvino<sup>1</sup>. Com'è più che noto, Calvino è stato un intellettuale impegnato<sup>2</sup> (ma non organico)<sup>3</sup>, che non si è sottratto alla

---

<sup>1</sup> I. Calvino, *Perché leggere i classici*, Arnoldo Mondadori Editore, Milano 1991.

<sup>2</sup> Per un minimo riferimento a quella fase storica della cultura politica italiana, sono validi i rinvii d'obbligo: F. Fortini, *Dieci inverni, 1947-1957. Contributi ad un discorso socialista*, Feltrinelli, Milano 1957; N. Ajello, *Intellettuali e PCI 1944/1958*, Laterza, Bari 1979; P. Spriano, *Le passioni di un decennio (1946-1956)*, Garzanti, Milano 1986.

<sup>3</sup> L'uscita di Calvino dal PCI, legata ai fatti d'Ungheria non meno che alla difesa di un'idea di letteratura diversa da «quella triste cosa che molti nel Partito predicavano», è formalizzata in una lettera indirizzata alla cellula "G. Pintor" e alla seconda

lotta per i propri ideali e ha partecipato in modo significativo al dibattito pubblico del suo tempo. Entro queste premesse si comprende l'adesione alla Resistenza (di cui si trova testimonianza ne *Il sentiero dei nidi di ragno*)<sup>4</sup>, la ferma difesa di una vocazione letteraria improntata tanto al realismo quanto alla vena fiabesca e fantastica (che non avrebbe mai abbandonato), l'intensa attività editoriale.

Il maggiore apporto di Calvino in quest'ultimo campo, pur senza sottovalutare l'importanza del *Menabò*<sup>5</sup> e di altre esperienze, resta forse il contributo alla casa editrice Einaudi, prestato negli anni cruciali dell'immediato secondo dopoguerra<sup>6</sup>. In un tempo nel quale la politica

sezione "A. Gramsci" di Torino, che sarà pubblicata da «L'Unità» il 7 agosto 1957. Sui prodromi di questa scelta, specialmente per il 1956, anno fondamentale per Calvino, un'ottima sintesi è in F. Serra, *Calvino 1956: tre libri e la fine del mondo*, in «Revue des Études Italiennes», n. 1-2, janvier-juin 2011, pp. 125-140. Sulle prime reazioni a questa rottura, sempre in sintesi, M. Cuono, *1956: l'incomoda singolarità di Italo Calvino tra partito e racconto fantastico. Il destino rampante di un vecchio lupo di mare*, in «L'indice dei libri del mese», n. 11, novembre 2015, p. 7. Il sottotitolo allude naturalmente allo zio Donald (Calvino stesso), protagonista del racconto – molto significativo sotto diversi profili – *La gran bonaccia delle Antille*, che Calvino pubblica nel 1957 su *Città Aperta*.

<sup>4</sup> I. Calvino, *Il sentiero dei nidi di ragno*, Einaudi, Torino 1947. In questo volume l'autore definisce la scelta per la Resistenza una «rifondazione di sé che si attua a partire da uno stato primitivo, fuori dalla società». La citazione (e la sua opportuna lettura critica) si trova in G. Filippetta, *L'estate che imparammo a sparare. Storia partigiana della Costituzione*, Feltrinelli, Milano 2018, pp. 23-24 ed è tratta da I. Calvino, *Il sentiero dei nidi di ragno* (1947), Einaudi, Torino 1964, p. 105.

<sup>5</sup> «Il Menabò di letteratura» è una rivista fondata nel 1959 da Elio Vittorini e Italo Calvino, che ne condivisero la direzione. Pubblicata per i tipi di Einaudi, la rivista uscì in dieci numeri, fra il 1959 e il 1967, con una periodicità variabile; la morte di Vittorini (nel 1966) ne segnò il declino e infine la chiusura. Sull'effettivo contributo di Calvino e sul progressivo deteriorarsi dei rapporti fra i due direttori, S. Cavalli, *Progetto "menabò" (1959-1967)*, Marsilio, Venezia 2017 (spec. *Vittorini contro Calvino*, pp. 237 ss.).

<sup>6</sup> Una traccia di questo lavoro intellettuale e civile si trova in T. Munari (a cura di), *I verbali del mercoledì. Riunioni editoriali Einaudi (1943-1952)*, Einaudi, Torino 2011. Per una ricostruzione ampia e condotta su un più vasto arco temporale, si veda

editoriale era una forma non secondaria di impegno civile e rappresentava un aspetto importante della ricostruzione del tessuto sociale del Paese, materialmente devastato dalla guerra e moralmente compromesso dal fascismo che l'aveva preceduta<sup>7</sup>, Calvino ha lasciato nell'impresa collettiva della Einaudi<sup>8</sup> una traccia indelebile<sup>9</sup>.

Eppure, nonostante fosse così militante e partecipe del proprio tempo, o forse proprio per questo, egli intratteneva con i classici un dialogo che è stato intenso e ininterrotto. *Perché leggere i classici*, uscito postumo nel 1991, è del resto una raccolta di saggi che l'autore aveva dedicato ai *suoi* classici. Lo scritto che apre il volume, dandogli il titolo, è molto breve, essendo stato pensato per un periodico, oltretutto non specialistico<sup>10</sup>. In queste poche pagine, Calvino cerca di dare e in effetti dà molte definizioni di "classico": cos'è, a cosa serve, come si riconosce. Fra le molte definizioni proposte, ve ne sono alcune pertinenti a introdurre un ragionamento di carattere generale: «i classici sono libri che quanto più si crede di conoscerli per sentito dire, tanto più quando

---

L. Mangoni, *Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni trenta agli anni sessanta*, Bollati Boringhieri, Torino 1999.

<sup>7</sup> «L'occasione, senza dubbio, era grandiosa. Dopo vent'anni di fascismo, tutto sembrava da fare o da rifare. [...] Giulio Einaudi capì tutto questo meglio di ogni altro». R. Calasso, *L'impronta dell'editore*, Adelphi, Milano 2013, p. 106.

<sup>8</sup> Con un certo *understatement* e altrettanta coscienza di sé, la terza di copertina del volume curato da Munari (citato *supra*) consiste semplicemente in un elenco, che intimorisce nonostante sia inevitabilmente incompleto, dei altri nomi che – con quello di Calvino – affollano le note dei verbali del mercoledì: fra quanti "fecero" l'Einaudi, sono qui ricordati Norberto Bobbio, Giulio Bollati, Paolo Boringhieri, Delio Cantimori, Ludovico Geymonat, Antonio Giolitti, Cesare Pavese, Franco Venturi, Elio Vittorini *et alii*.

<sup>9</sup> «Calvino editore non è separabile dal Calvino tutto intero, e questo rende difficile scriverne. [...] Di sicuro è stato una presenza editoriale importante, ma è difficile coglierlo sul fatto». G. Bollati, *Calvino editore*, in L. Clerici e B. Falcetto (a cura di), *Calvino & l'editoria*, Marcos y Marcos, Milano 1993, pp. 1-19; p. 1.

<sup>10</sup> Il saggio esce per la prima volta su «L'Espresso» del 28 giugno 1981.

si leggono davvero si trovano nuovi, inaspettati, inediti»<sup>11</sup> e «un classico è un libro che non ha mai finito di dire quel che ha da dire»<sup>12</sup>. Queste espressioni, icastiche nella loro brevità, sono riferibili anche ad ambiti diversi da quello letterario: rinviano, ad esempio, all'idea che i classici costituiscano un arsenale concettuale rispetto al quale neppure la filosofia del diritto può essere indifferente.

Più in generale, i classici sono una parte non secondaria del patrimonio storico e dunque teorico al quale questa disciplina, forse più di altre, dovrebbe attingere. Per un verso, ciò può valere nel rapporto con il lavoro scientifico dei giuristi: sembra ancora (o nuovamente) vero quanto Giovanni Tarello osservava alcuni decenni orsono, scrivendo che «dovunque, oggi, la ricerca e la didattica giuridica è letteralmente affamata di apparati storiografici», soprattutto in riferimento alla funzione autenticamente liberatoria della storiografia<sup>13</sup>. Per altro verso, si afferma sempre più diffusamente un invito a recuperare la tradizione dello studio storico, nella filosofia del diritto contemporanea, più di quanto non si sia fatto negli ultimi decenni<sup>14</sup>. Inoltre, sarebbe opportuno non dimenticare che per la filosofia del diritto la dimensione storica non è solo uno degli ambiti oggetto dell'indagine sul diritto, ma è un presupposto stesso, spesso implicito, di ogni attività ermeneutica<sup>15</sup>. I classici della nostra disciplina, che di questa tradizione fanno parte, sono costantemente dietro di noi, anche accompagnando il nostro operato come una sorta di precomprensione, che sarebbe opportuno esplicitare consapevolmente.

---

<sup>11</sup> Calvino, *Perché leggere i classici*, cit., p. 15

<sup>12</sup> Ivi, p. 13.

<sup>13</sup> G. Tarello, *Prefazione* a Id., *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, il Mulino, Bologna 1976, p. 7.

<sup>14</sup> F. Viola, *Presentazione*, in «Rivista di filosofia del diritto» I, n. 1, 2012, p. 5.

<sup>15</sup> «Il carattere storico riguarda non solo il nostro oggetto d'indagine, ma anche il nostro sapere in relazione con esso. In questo senso credo possa essere interessante notare come lo stesso concetto di 'filosofia del diritto' sia in realtà un concetto storico». F. J. Ansuátegui Roig, *Storia e pluralità nella comprensione moderna del diritto*, in «Rivista di filosofia del diritto», VI, n. 1, 2017, pp. 79-96; p. 81.

## 2. I classici della filosofia del diritto come giacimento

La domanda implicitamente contenuta nel titolo potrebbe quindi trovare una prima risposta nell'osservazione secondo cui i classici della filosofia del diritto, oltre a contribuire alla dimensione formativa, sono dei veri e propri giacimenti, a disposizione di chi voglia o sappia rivolgersi loro. Questo rilievo non è privo di profili problematici: in prima istanza, suggerisce, se non impone, l'opportunità di delimitare il campo: quali sono e quanti sono i classici della filosofia del diritto? Come si intuisce, un catalogo, anche aperto, è molto difficile da stendere e forse costituirebbe uno sforzo inutile. Sebbene la risposta, in termini puntuali, sia pressoché impossibile da fornire, ancora una volta è la domanda ad essere importante. Il tema metodologicamente rilevante implicato da questo interrogativo consiste nella difficoltà di esercitare una *actio finium regundorum*, di individuare con certezza una sorta di rigido confine entro cui stiano i classici di una disciplina che per sua stessa natura, oltre che per lo sviluppo storico che l'ha caratterizzata, si distingue per una inevitabile e produttiva condizione di strutturale pluralità e poliseimia. Definire una rigida tassonomia è difficile, se non impossibile, per almeno due ragioni: una sincronica e una diacronica.

La ragione sincronica dipende dal fatto che testi che sono classici per la filosofia del diritto lo sono spesso, in tutto o in parte, per le stesse ragioni o per ragioni diverse, anche per altre discipline. Questo assunto acquista ulteriore validità in tempi di crisi dei paradigmi, quale è, a pieno titolo, quello in cui viviamo. Uno degli aspetti più fecondi dei processi di radicale trasformazione storica della società e dunque di ridefinizione teorica dei concetti giuridici è il rinnovato stimolo all'approccio interdisciplinare e comparativo, che si rivela uno dei più efficaci, per comprendere e per quanto possibile orientare questo processo. Un esempio molto intuitivo a sostegno di queste considerazioni è l'*Ordinamento giuridico* di Santi Romano: è difficile sostenere che quest'opera non sia un classico della filosofia del diritto, ma anche del diritto costituzionale, della storia del diritto, del diritto amministrativo e, per certi versi, della sociologia giuridica in un senso ampio. Altrettanto persua-

sivo può essere l'esempio di un classico contemporaneo (categoria che non ha niente di contraddittorio, nella sua formulazione e soprattutto nel suo significato): il *Il mite civilizzatore delle nazioni* di Martti Koskenniemi si configura come una lettura fondamentale, tanto per gli studiosi di diritto internazionale e di storia delle relazioni internazionali, quanto per gli studiosi di diritto costituzionale e filosofia del diritto. Questo libro «è anche un atto politico»<sup>16</sup> e lo è proprio sotto il profilo del rapporto con la storia, come si comprende quando l'autore rivendica di avere restituito al diritto internazionale la sua profondità storica, per la rilevanza che essa assume nella dimensione pratica contemporanea.

La ragione diacronica, apparentemente meno incisiva, sostiene e amplifica il legame fra classici, crisi dei concetti giuridici e interdisciplinarietà come mezzo euristico. In primo luogo, ciò dipende dal fatto che la migliore comprensione di ogni crisi implica una genealogia della crisi. I fenomeni giuridici complessi hanno le loro radici in fattori sociali complessi, dunque richiedono uno sforzo ricostruttivo che sia indirizzato tanto alle premesse storiche più direttamente riferibili al tempo presente quanto ai diversi ambiti in cui questi fattori genetici si esplicano.

Per altro verso, quanto più si risale nel tempo storico, tanto più sarà evidente che un'ipotetica categoria dei classici della filosofia del diritto comprende testi che appartengono al diritto, ma anche (se non soprattutto) alla filosofia morale, alla teoria e alla filosofia politica, alla letteratura e alla polemistica, alla retorica, alla medicina, all'urbanistica, alle scienze dell'antichità (con tutto ciò che questo comporta; basterà ricordare che in questo contesto ogni minima ricognizione del discorso giuridico esige un sondaggio della cultura filosofica, ma anche del lessico della tragedia e della commedia): e si potrebbe continuare. Sfiocare

---

<sup>16</sup> M. Koskenniemi, *The Gentle Civilizer of Nations. The Rise and Fall of International Law 1870-1960*, Cambridge University Press, New York 2001; tr. it. di L. Gradoni e P. Turrini, a cura di G. Gozzi, L. Gradoni e P. Turrini, *Il mite civilizzatore delle nazioni. Ascesa e caduta del diritto internazionale 1870-1960*, Laterza, Roma-Bari 2012, p. 14 (*Introduzione*).

il tema dei classici della filosofia del diritto significa, inevitabilmente, attraversare confini disciplinari.

Per questi e altri motivi, il giacimento cresce notevolmente in ampiezza e in profondità: a complicare le cose, sta il fatto che si tratta di due dimensioni non necessariamente alternative nella pratica dei giuristi, ma spesso coordinate. Questa apertura è sperimentabile anche nel campo della riflessione filosofica sul diritto, quando vi si pratica un approccio “storico-interpretativo”<sup>17</sup>, come lo ha definito Gino Gorla in alcune densissime pagine. Indicando questo indirizzo programmatico ai giuristi, manifestava una certa insofferenza nei confronti del “concettualismo” allora dominante, rispetto al quale i giuristi stessi avrebbero dovuto cominciare a sentire una certa «sete di realtà, di storia», di conoscenza del diritto positivo<sup>18</sup>. Un pensiero che si fa chiarissimo in una sintesi icastica, spesso ricordata: secondo Gorla, è certamente vero, seguendo Maitland, che *history involves comparison*, ma è vero anche l'inverso<sup>19</sup>. Egli riteneva del resto che il lavoro del comparatista fosse molto più affine a quello dello storico che a quello del filosofo del diritto<sup>20</sup>, al quale imputava una tendenza all'unità concettuale che ne determinava un'eccessiva astrattezza.

---

<sup>17</sup> G. Gorla, *L'interpretazione del diritto*, Giuffrè, Milano 1941 (ristampa anastatica con una *Presentazione* di R. Sacco, Giuffrè 2003, p. 98; ma si veda, diffusamente, la descrizione dell'indirizzo programmatico tracciato da Gorla in merito all'attività del giurista, che richiama alla pratica di un'interpretazione come storia, cioè concreta comprensione del diritto; pp. 95-100).

<sup>18</sup> *Ibidem*.

<sup>19</sup> G. Gorla, *Il contratto. Problemi fondamentali trattati con il metodo comparativo e casistico*. I, Giuffrè, Milano 1955, *Prefazione* (ricordato dallo stesso autore in G. Gorla, *Enciclopedia del diritto*, cit., p. 930, n. 5).

<sup>20</sup> G. Gorla, *Diritto comparato*, in *Enciclopedia del diritto*, Giuffrè, Milano 1964, vol. XII, *ad vocem*, pp. 928-946 (spec. pp. 928-930, in cui si affronta il tema del rapporto fra diritto comparato da un lato e teoria generale, filosofia e storia del diritto dall'altro; e pp. 932-934, per un raffronto fra l'occhio del comparatista e l'occhio dello storico).

Se si prescinde dallo stretto ambito della ricerca di un'autonomia statutaria per il diritto comparato e dal forte desiderio di revisione metodologica, che ne sono i principi ispiratori, questo contributo non perde la sua importanza, specialmente quando si apre al diritto di formazione giurisprudenziale e esplicita l'inevitabile circolarità che sussiste tra formante scientifico legislativo, giurisprudenziale<sup>21</sup>.

Nella lettura dei sistemi giuridici contemporanei, che oggi contempliamo, l'equilibrio cooperativo qui descritto appare un effetto tanto desiderabile quanto lontano dalla realtà. Nel dialogo fra i giuristi e nella realtà del diritto c'è molto bisogno della talvolta disprezzata concettualizzazione operata dalla scienza e dalla teoria del diritto, purché non sia esasperatamente astratta o slegata dalla realtà della prassi. Altrettanto necessario è un legislativo (in senso etimologico, quindi anche al di fuori della dimensione statutale) che sia espressione della rappresentanza e promotore dei dispositivi di garanzia che gli sono connaturati (specialmente in tema di diritti): due funzioni non surrogabili né delegabili, in un ordinamento costituzionale che sia anche democratico; ciò è vero e rimane vero pur con tutta la diffidenza che si può nutrire (Gorla ne nutriva molta) nei confronti della cosiddetta onnipotenza del legislatore e pur in presenza di un legislatore storico che si impegna alacremente, talvolta, a convincere del contrario. Sul ruolo del momento giurisprudenziale, oggi, non è necessario spendere troppe parole, perché la sua importanza è *in re ipsa* e la sua portata è ben evidente a tutti gli osservatori.

L'aspetto forse più rilevante della circolarità richiamata da Gorla è che convoca, inevitabilmente, anche l'interprete, che sarà massimamente produttivo quando ricorre al metodo storico-comparatistico, nel senso prima accennato, perché è il più aderente alla realtà del diritto. Quindi «il diritto comparato, inteso come attività giuscomparatistica [...], si

---

<sup>21</sup> G. Gorla, *Prolegomeni ad una storia del diritto comparato europeo*, in «Il foro italiano», CIII, 5, 1980, pp. 11-26; p. 11 (ma si vedano spec. §§ 1-3).

può fare, oltre che in sede scientifica, anche in sede giurisprudenziale o legislativa. [...] Non è sempre facile distinguere questi fenomeni. [...] Da un punto di vista storico poi quelle distinzioni sono ancora più difficili e infruttuose»<sup>22</sup>.

Ciò potrebbe valere anche per la filosofia del diritto contemporanea, candidabile al ruolo di attore non secondario nell'applicazione di un simile metodo, che sembra molto promettente non solo in via ricostruttiva, ma soprattutto in via costruttiva (specialmente, vale ripetere, in un momento di transizione e ripensamento di paradigmi). All'interno di questo metodo, infatti, analisi filosofica e ricerca storica sono destinate inevitabilmente a convivere in termini di *partnership* e *tension*<sup>23</sup>, da cui scaturiscono, nei casi migliori, contributi significativi per la progettazione di soluzioni, oltre che per lo studio genealogico di problemi. *Partnership* e *tension* non indicano contrapposizione, quanto tensione dialettica, volta a un punto di equilibrio: non irenico né frutto di occultamento del conflitto, ma dinamico, com'è tipico della sintesi giuridica, in tutte le sue manifestazioni. Un equilibrio competitivo, quasi agonistico, ma proprio per questo capace di attraversare esplicitamente e democraticamente, portandoli a compimento, i vettori di forza (di tutte le forze, specialmente quelle che si sottraggono al discorso pubblico, di cui il discorso giuridico, articolato in tutte le sue componenti, è una parte importante) che attraversano la società contemporanea. Per quanto sommariamente evocato, in questa configurazione il ruolo della storia della cultura giuridica, come si intuisce, tutto è salvo gusto antiquario o fuga da un difficile presente.

---

<sup>22</sup> Ivi, p. 11.

<sup>23</sup> M. Del Mar, *Philosophical Analysis and Historical Inquiry. Theorising Normativity, Law and Legal Thought*, in M. Dubber, C. Tomlin (ed.), *Oxford Handbook of Legal Historical Research*, Oxford University Press, Oxford 2018, pp. 3-22; p. 3.

### 3. Quale metodo

Le considerazioni svolte *supra* aprono, in modo inevitabile quanto sommario, a questioni di metodo che discendono anche, ma non solo, dalla ricchezza e ampiezza del giacimento, al quale proprio per queste caratteristiche ci si può accostare in modi molto diversi.

Una modalità piuttosto comune induce a avvicinare questo patrimonio, non sconfinato ma certamente imponente, con un atteggiamento di tipo estrattivo, assumendo che i classici siano libri che non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire (per ricordare una delle definizioni di Calvino) principalmente nel senso che a seguito della stratificazione nel tempo, al quale in un certo senso sono sopravvissuti grazie all'uso se non ininterrotto almeno consolidato, hanno finito per costituire un deposito di luoghi comuni, che soccorre chiunque se ne serva sostenendone le tesi. Questo approccio ha il pregio di esaltare la funzione argomentativa che il classico svolge, ma paradossalmente espone al concreto rischio di trasformarlo in un argomento di autorità, o preteso tale. Ogni logica di tipo estrattivo implica un'invenzione, del significato e dell'argomento, ma nella duplice radice di *invenire* si insedia tanto il ritrovare qualcosa di preesistente quanto il costruire qualcosa di almeno parzialmente nuovo. Nella pratica argomentativa del ricorso ai classici (come in ogni pratica interpretativa) sono senz'altro presenti entrambe le componenti, ma quando le proporzioni sono significativamente sbilanciate in favore della prima, il ragionamento dialettico tende a rovesciarsi in ragionamento apodittico<sup>24</sup>.

Un'altra modalità con cui si attinge ai classici è di un tipo tale da poter essere definita evenemenziale, mutuando il termine da un paradigma storiografico che qui non sembra del tutto impertinente. Il rife-

---

<sup>24</sup> Per un unico riferimento, ancora utile a rappresentare alcuni profili del rapporto che il diritto intrattiene con questi temi radicali, si veda T. Viehweg, *Topik und Jurisprudenz*, Beck, München 1953; tr. it. di G. Crifò, *Topica e giurisprudenza*, Giuffrè, Milano 1962.

rimento è a Marc Bloch e Lucien Febvre, che hanno fortemente criticato la storiografia evenemenziale, perché dedita a una piatta narrazione di avvenimenti prettamente politici, analizzati secondo la sequenza in cui si sono verificati, ma soprattutto scardinati dai nessi strutturali con il contesto che li ha generati. La storia da loro proposta è invece una storia di problemi, o meglio problematizzante (*histoire problème*)<sup>25</sup>. Nell'*histoire pensée*, il fatto storico è legato ai fattori sociali complessi dell'ambiente in cui si verifica (fattori sociali, economici e politici, ma non solo), è percepibile solo nelle interconnessioni e misurabile unicamente nella media durata<sup>26</sup>. Questa radicale istanza di rinnovamento nel metodo storiografico, che combatteva per una storia sociale (se non per una storia totale)<sup>27</sup>, si è concretizzata nella fondazione delle *Annales d'histoire économique et sociale* (1929): una rivista che avrebbe goduto, com'è noto, di una certa fortuna (prima di essere a sua volta sottoposta alle grida del “fu vera storia?”) e che sarebbe stata destinata a esercitare un peso non secondario nella cultura del Novecento, non solo di lingua francese<sup>28</sup>.

---

<sup>25</sup> L. Febvre, *Combats pour l'histoire*, A. Colin, Paris 1953.

<sup>26</sup> F. Braudel, *Écrits sur l'histoire*, Flammarion, Paris 1969.

<sup>27</sup> Il fatto che una storia sociale globale, o totale, potesse costituire motivo di profondo ripensamento dell'autonomia e della rilevanza della storia del diritto è stato motivo di riflessione, anche nella cultura storico-giuridica italiana. Se ne ha una chiara testimonianza in P. Grossi (a cura di), *Storia sociale e dimensione giuridica. Atti dell'incontro di studio*, Giuffrè, Milano 1986. Una significativa revisione di quelle riflessioni si ha oggi in A. Hespanha, *Is there place for separated legal History? A broad review of recent developments on legal historiography*, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», XLVIII, 2019, pp. 7-28.

<sup>28</sup> Grazie al consolidamento operato dai successori di Febvre (Fernand Braudel e successivamente Jacques Le Goff) e al contributo della Fondazione Rockefeller (e in misura minore della fondazione Ford), la scuola delle *Annales* si sarebbe infine incarnata, se così si può dire, nell'attuale EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales. B. Mazon, *Aux origines de l'École en Hautes Études en Sciences Sociales. Le rôle du mécénat américain*, préface de P. Bourdieu, Éditions du cerf, Paris 1988.

Questa breve rievocazione di modelli storiografici diversi, se non opposti, ha un legame con il ragionamento iniziale, perché se riferita al tema del possibile rapporto con i classici della filosofia del diritto ci consente di alludere, se non altro, a due metodi di analisi del testo. Lo studio di un classico può essere sviluppato rimanendo rigorosamente *in text* (dando così un contributo alla storia evenemenziale) o aprendosi all'inclusione di ciò che rispetto al testo accade *in context* (compiendo cioè un esercizio di storia sociale)<sup>29</sup>. Secondo i detrattori dell'una o dell'altra pratica, nel primo caso il rischio non peregrino è quello di transitare insensibilmente dalla tassonomia alla tassidermia: il classico sarebbe consegnato al coltello analitico, per finire irrimediabilmente disseccato di ogni linfa vitale (le interconnessioni) e divenire facile preda di ogni successivo atteggiamento predatorio, cioè estrattivo. Nel secondo caso, la complessità implicita nella contestualizzazione di un'opera all'interno di una storia sociale autenticamente intesa impedirebbe, almeno in potenza, di operare una vera analisi del testo (*in primis* di carattere filologico); in generale, un'exasperazione di questa metodologia comprometterebbe una consapevole inclusione del testo all'interno della filiera della (lunga) tradizione in cui si inserisce.

Il ragionamento intorno ai modi di approccio al testo ha avuto uno sviluppo poderoso, nella cultura europea della seconda metà del secolo scorso, e meriterebbe più ampia trattazione.

Non è tuttavia riduttivo affermare che, nella pratica della ricerca, la modalità *in text* sopravvive con qualche difficoltà al vaglio della scientificità, se non incontra, almeno su qualche terreno impervio, la modalità *in context*; per parafrasare Gorla, vale naturalmente anche l'inverso. Richiamando le intuibili ragioni che inducono a ricordare (*supra*) come ogni sapere scientifico è di per sé un sapere storico, perché, che ne sia

---

<sup>29</sup> È difficile immaginare una nota bibliografica sul tema *in text-in context*. Un unico riferimento, utile, può essere a G. Steiner, *Text and context*, in «Salmagundi» XXXI-XXXII, 1975-76, pp. 173-184, poi in Id., *On Difficulty and Other Essays*, Oxford University Press, Oxford 1978.

consapevole o meno, è immerso in una tradizione che funge da pre-comprensione, si può osservare che se un classico è veramente tale, la sua interpretazione impegna sotto entrambi i profili, che non possono essere considerati come del tutto alternativi l'uno all'altro. Da un canto, è senz'altro necessario immergersi nel testo, che ricava parte della sua ricchezza dalla conformazione stratigrafica che esibisce, capace di ospitare campi semantici tanto estesi quanto profondi: sotto questo profilo, come Calvino scrive, per certi versi ogni classico è un libro che non ha mai finito di dire quello che ha da dire. D'altro canto, però, un classico non si comprende e non produce tutto quello che potrebbe produrre sul piano euristico se non viene pensato anche oltre la dimensione puramente esegetica, per essere collocato all'interno del contesto cui appartiene e nella tradizione specifica da cui promana (anche in questo caso, il termine contesto vale in senso sincronico e diacronico).

Infine, c'è un altro modo di porsi nei confronti di un classico del pensiero giuridico filosofico, che per brevità si potrebbe definire approccio critico. Non si tratta dell'ultimo modo in senso assoluto, anche perché questa ricognizione non ha pretesa di esaustività, ma di un profilo che merita di essere sottolineato e consente di esporre un breve caso di studio. Parafrasando Ronald Dworkin<sup>30</sup>, potremmo dire che i classici meritano di essere presi sul serio: il che implica un atteggiamento che è animato al contempo da rispetto e spirito dissacrante, nel senso etimologico del termine. Accade infatti che attingere ai cosiddetti classici, per reperire l'arsenale concettuale del quale ci si serve più o meno abitualmente, induca a sentirsi progressivamente esonerati dalla (o scarsamente interessati alla) verifica più elementare, quella della fonte. Sotto il peso della tradizione, con il concorso di una pratica velocemente estrattiva o esasperatamente contestuale (due metodi che, vale ricordare, di

---

<sup>30</sup> R. Dworkin, *Taking Rights Seriously*, Harvard University Press, Cambridge (Mass.) 1977; tr. it. *I diritti presi sul serio*, Il Mulino, Bologna 1982 (nuova ed. it. a cura di N. Muffato, Il Mulino, Bologna 2010).

per sé non sono certo censurabili), si arriva a una conclusione rassicurante quanto spesso fuorviante: il classico è un classico e non c'è niente da aggiungere.

#### 4. *Taking classics seriously*

Questa affermazione costituisce, palesemente, il rovescio della precedente, secondo cui il classico non finisce mai di dire quello che ha da dire. In più di un senso, è utile collocarsi fra questi estremi e prendere un classico per quello che è: un testo sedimentato, spesso interpolato, non di rado apocrifo, comunque meritevole di un'attenta disamina, spesso anche dal punto di vista prettamente testuale. Questa considerazione è facilmente verificabile quando si decide di prendere davvero i classici sul serio, scoprendo che talvolta qualcosa da aggiungere c'è, e non di secondaria importanza.

Un esempio di questo paradigma, che riconosce la grandezza del classico e la fatica che impone ai suoi interpreti, proprio perché lo sottopone a un'indagine rigorosa, può essere utile. Fra i molti possibili, il *De iure belli ac pacis* di Grozio ben si presta a questa veloce ricognizione, per la vasta e prolungata fortuna che ha avuto e perché è difficile sostenere che non si tratti di un classico della filosofia del diritto. A ben vedere, per riprendere un ragionamento precedente, l'opera di Grozio è considerata un classico in più di un campo del sapere giuridico.

Fra il 1625 (anno della prima pubblicazione, a Parigi) e il 1939 (quando è stata stabilita l'edizione che si assume come testo di riferimento)<sup>31</sup>, del *De iure belli ac pacis* sono apparse alcune decine di edizio-

---

<sup>31</sup> B.J.A. de Kanter-van Hettinga Tromp (ed.), *Hugonis Grotii De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae et gentium, item iuris publici praecipua explicantur*, Brill, Lugduni Batavorum 1939.

Questa edizione è stata ristampata, con importanti integrazioni degli apparati: Hugo Grotius, *De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae et gentium item iuris publici praecipua explicantur*, curavit B.J.A. de Kanter-van Hettinga Tromp,

ni e numerose traduzioni, in quasi tutte le lingue moderne, salvo l'italiano. La prima traduzione italiana, che è a lungo rimasta l'unica, è parziale e risale al 1777<sup>32</sup>; altrettanto parziale, fino a questo momento, è la traduzione italiana meritoriamente curata da Franco Todescan<sup>33</sup>. Una fortuna del tutto particolare, però, hanno avuto i *Prolegomena* al *De iure belli ac pacis*, oggetto di numerose traduzioni e causa di un serrato dibattito in ampia parte della dottrina italiana della prima metà del Novecento<sup>34</sup>.

---

annotationes novas addiderunt R. Feenstra et C.E. Persenaire, adiuvante E. Arps-de Wilde, Scientia Verlag, Aalen 1993.

<sup>32</sup> *Il dritto della guerra e della pace di Ugone Grozio, colle note dello stesso autore, e di Giovanni Barbeyrac. Tradotto nell'idioma italiano dall'avvocato napoletano Antonio Porpora*, in Napoli, appresso Giuseppe de Dominicis, 1777. Ristampa anastatica con *Introduzione* di S. Mastellone e *Premessa* di F. Russo, 4 voll., CET, Firenze 2002.

<sup>33</sup> F. Arici, F. Todescan (a cura di), *Ugo Grozio. Il diritto della guerra e della pace. Prolegomeni e Libro primo*, introduzione di G. Fassò, CEDAM, Padova 2010. L'*Introduzione* di Guido Fassò è tratta dalla terza edizione della sua traduzione dei *Prolegomena* (anch'essa riprodotta, aggiornata da Carla Faralli per i tipi di Morano nel 1979), arricchita dai curatori con ragguagli biografici (MB, *minima biographica*) e bibliografici (MMB, *minima bibliographica*), alle pp. XIII-XLVI.

<sup>34</sup> Le traduzioni e le repliche alle traduzioni si sono succedute principalmente in questa sequenza: *Ugo Grozio. I Prolegomeni al De iure belli ac pacis*, tr. it. e note di S. Catalano, introduzione di E. Di Carlo, G. B. Palumbo Editore, Palermo 1941 (cui seguirà una seconda edizione, apparsa nel 1957); A. Droetto, *Grozio e il concetto di natura come principio del diritto*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», XXVIII, nn. 3-4, luglio-dicembre 1948; *Ugo Grozio. Prolegomeni al Diritto della guerra e della pace*, traduzione, introduzione e note di G. Fassò, Nicola Zanichelli editore, Bologna 1949; G. Fassò, *Ugo Grozio fra Medioevo e modernità*, in «Rivista di Filosofia», XLI, n. 2, 1950; G. Del Vecchio, *Note groziane*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», 1950; E. Di Carlo, *Per la interpretazione di alcuni passi di Grozio*, estratto da «Il circolo giuridico», 1951 (Tipografia Michele Montaina, Palermo 1952); G. Fassò, *Sull'interpolazione di alcuni passi groziani*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», XXXI, n. 4, 1951; *Ugo Grozio. Prolegomeni al diritto della guerra e della pace*, cit.; G. Fassò, *Il giusnaturalismo e la teoria moderna del diritto e dello Stato*, in «Rivista Trimestrale di Diritto e Procedura Civile», XVI, n. 3, 1962; A. Droetto, *Istinto e ragione sociale in Grozio*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», XXXIII, nn. 4-5, luglio-ottobre 1963; E. Di Carlo, *Alcune precisazioni sulla dottrina*

Il motivo non è certamente casuale: nei *Prolegomena* è contenuto, a un elevato tasso di concentrazione, un vero e proprio distillato del pensiero giuridico-filosofico groziano. Il fascino, gli interrogativi e le questioni rilevanti sotto il profilo ermeneutico che queste pagine suscitano sono rimasti pressoché intatti e la traduzione di un celebre passaggio dei *Prolegomena* può servire egregiamente per sottoporre a verifica l'utilità di un approccio critico. Una volta individuato il luogo latino, si potrebbe fare riferimento tanto alle traduzioni italiane quanto alle versioni francesi, meno numerose ma dispiegate nel tempo. In questa sede, è preferibile ragionare su queste ultime, seppure brevemente, rinviando l'esame della dottrina italiana ad altro contesto<sup>35</sup>.

La straordinaria fortuna dell'opera di Grozio si percepisce anche dal fatto che ha ricevuto ben tre traduzioni complete in lingua francese, in tre secoli. Antoine de Courtin (1687)<sup>36</sup>, Jean Barbeyrac (1724)<sup>37</sup> e Paul

---

*di Grozio intorno al diritto. Risposta al prof. Droetto*, in «Rivista Internazionale di Filosofia del Diritto», XXXIII, n. 4, novembre-dicembre 1963; A. Droetto, *Studi groziani*, Einaudi, Torino 1968. Non appartiene a questo dibattito, ma merita di essere menzionata, una traduzione posteriore: *Hugo Grotius. I fondamenti del diritto. Antologia*, a cura di P. Negro, Editoriale Scientifica, Napoli 1997, pp. 355-476 (*Prolegomeni*).

<sup>35</sup> Mi permetto di rinviare a G.M. Labriola, *Barbeyrac interprete di Pufendorfe e Grozio. Dalla costruzione della sovranità alla teoria della resistenza*, Editoriale Scientifica, Napoli 2003 (spec. pp. 592 ss.), per una trattazione meno approssimativa del tema delle diverse traduzioni (e interpretazioni) italiane.

<sup>36</sup> *Le droit de la guerre et de la paix, par M. Grotius: divisé en trois Livres, Où il explique le droit de Nature, le droit de Gens, & les principaux Points du Droit public, ou qui concerne le Gouvernement public d'un Etat. Traduit du Latin en François, par Monsieur de Courtin*. A Paris, chez Arnould Seneuze, ruë de la Harpe, à la Sphere, vis à vis la ruë des Mathurins, 1687.

<sup>37</sup> *Le droit de la guerre et de la paix, par Hugues Grotius, nouvelle traduction, par Jean Barbeyrac, Professeur en Droit à Groningue, et membre de la Société Royale des Sciences à Berlin. Avec les notes de l'Auteur même, qui n'avoient point encore paru en François; et de nouvelles notes du traducteur*. A Amsterdam, chez Pierre de Coup, 1724.

Louis Ernest Pradier-Fodéré (1865-1867)<sup>38</sup> hanno avvertito, tutti, l'irrefrenabile desiderio di cimentarsi con svariate centinaia di pagine scritte in un latino più cinquecentesco che seicentesco, polisemico, spurio, di resa impervia e difficile. È possibile affermare che queste versioni siano semplici traduzioni di un classico? In alcuni casi, sì; in altri, no, come si evince da una semplice rappresentazione dei rispettivi caratteri essenziali. La traduzione di de Courtin è filologicamente abbastanza corretta, ma soffre di un peccato originale; è stata infatti condotta su un testo che oggi viene considerato del tutto irricevibile: l'edizione del 1667 (largamente interpolata) e non quella del 1631 (la seconda), che era stata rivista, aumentata e emendata da Grozio. Barbeyrac non commette questo errore, perché si avvale saggiamente della seconda edizione dell'opera, che all'epoca era l'*editio princeps*, ma la sua versione pone non pochi problemi di altra natura, perché la traduzione è fin troppo libera. Infine, Pradier-Fodéré rimette le cose al loro posto, sotto un certo profilo, fornendo al lettore del XIX secolo un accettabile calco (la sua traduzione è così fedele da risultare pedissequa) del Grozio latino, nella sua versione d'autore, quella del 1631<sup>39</sup>.

Come si può intuire, la resa più interessante è quella di Barbeyrac, che nelle parole di Voltaire è l'unico traduttore che valga la pena leg-

---

<sup>38</sup> *Le droit de la guerre et de la paix, par Grotius, divisé en trois livres ou sont expliqués le droit de la nature et des gens et les principaux points du droit public. Nouvelle traduction, précédée d'un Essai biographique et historique sur Grotius et son temps, accompagnée d'un choix de notes de Gronovius, Barbeyrac, etc., complétée par des notes nouvelles. Mise au courant du progrès du Droit public moderne et suivie d'une table analytique des matières, par M. P. Pradier-Fodéré, professeur de Droit public et d'Economie politique au Collège arménien de Paris, Avocat à la Cour Impériale, Librairie de Guillaumin, Paris 1865-1867.*

<sup>39</sup> Anche in questo caso mi permetto un rinvio, per un approfondimento, a G.M. Labriola, *Barbeyrac traduttore di Grozio*, in, V. Conti (a cura di), *La recezione di Grozio a Napoli nel Settecento*, CET, Firenze 2002, pp. 25-41.

gere più dell'autore che traduce<sup>40</sup>. La sua è un'opera consapevole di vulgarizzazione della cultura giusnaturalistica seicentesca, rispetto alla quale non si limita alla traduzione (prestazione che, da sola, non sarebbe di scarsa importanza), ma giunge all'interpolazione e passa per il commento.

Al cospetto dei testi di Barbeyrac, ci troviamo quindi in presenza, nel migliore dei casi, di una traduzione *engagée*, per così dire, che prende posizione in modo netto e imprime al testo, una torsione semantica non ingenua né irrilevante; nei casi più delicati, di una traduzione che non si fa nessuno scrupolo a interpolare il testo, facendo dire all'autore tradotto qualcosa di talvolta molto diverso dal latino originale; in ogni caso, infine, ci si deve cimentare con un apparato di note di commento del traduttore che costituisce, di fatto, un altro trattato<sup>41</sup>. Come si comprende, con questo articolato lavoro il traduttore restituisce un *corpus* teorico (Barbeyrac ha tradotto Grozio, ma anche Pufendorf e Cumberland) che a sua volta costituisce un classico.

Queste minime coordinate, pur necessarie anche in riferimento a un autore che gode di giusta fama, possono illustrare meglio il punto dell'analisi, che come detto si può individuare nei *Prolegomena*. Nel § VI, un luogo celeberrimo dell'opera, Grozio scrive che l'uomo è portatore di un «appetitus societatis», un desiderio di società, ma non di una società qualsiasi, bensì di una società «pro sui intellectus modo ordinata(e)»<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> “Barbeyrac est le seul commentateur dont on fasse plus de cas que de son auteur”. Voltaire, *Lettres à S. A. M. gr Le Prince de \*\*\*\* sur Rabelais et sur d'autres auteurs accusés d'avoir mal parlé de la religion chrétienne* (1767); in Voltaire, *Mélanges*, préface par E. Berl, texte établi et annoté par J. van den Heuvel, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, Paris 1965, p. 1200.

<sup>41</sup> F. Palladini, *Volontarismo e “laicità” nel diritto naturale: la critica di Samuel Pufendorf a Grozio, De iure belli ac pacis, Prol. 11 e I, 1, 10*, Roma 1984, p. 7.

<sup>42</sup> H. Grotius, *De iure belli ac pacis libri tres, in quibus ius naturae et gentium item iuris publici praecipua explicantur*, curavit B.J.A. de Kanter-van Hettinnga Tromp, annotationes novas addiderunt R. Feenstra et C.E. Persenaire, adiuvante E. Arps-de Wilde, Scientia Verlag, Aalen 1993 (reprint Brill 1939), *Prolegomena*, §VI.

Non è un caso che molti interpreti si siano cimentati nella traduzione di quel *modo*, ablativo di *modus*, in relazione con l'altrettanto impegnativo *intellectus*, perché questo passaggio contribuisce a determinare (in misura non decisiva, certamente, ma non irrilevante) la qualità e estensione del fondamento razionalistico del diritto nel pensiero in Grozio. In questa semplice traduzione, che semplice non era, si consumava una parte importante del giusrazionalismo groziano. Si trattava cioè di un passaggio capace di incidere, all'inizio dell'opera, sulla reale portata della ragione fondante, nella genesi dello *ius strictum*.

Barbeyrac aveva capito perfettamente che in merito alla traduzione del *modo* in relazione all'*intellectus* si aprivano due opzioni molto diverse e non prive di conseguenze: per il primo profilo, si poteva optare per un restrittivo *limite* o per la soluzione, meno impegnativa, di *modalità*; nel secondo caso, si poteva scegliere, prudentemente, di rendere *intellectus* con la mera *intelligence* (come farà Prodièr-Fodéré)<sup>43</sup> o con un ben più decisivo riferimento alla ragione.

Barbeyrac non esita a tradurre *intellectus* con *lumières*; e per quanto riguarda il *modus*, che in effetti proprio perché consiste nella misura contiene in sé il concetto di limite, ebbene lo elimina, semplicemente. O meglio, ne neutralizza questo aspetto: rende cioè la perfetta neutralità del termine, ricorrendo alla *regola*. La sua traduzione risulta così: «Or une de ces choses propres à l'Homme, est le désir de la Société, c'est-à-dire, une certaine inclination à vivre avec ses semblables, non pas de quelques manières que ce soit, mais paisiblement, & dans une commu-

---

«Inter haec quae homini sunt propria, est appetitus societatis, id est communitatis, non qualiscunque, sed tranquillae et pro sui intellectus modo ordinatae cum his qui sui sunt generis [...]».

<sup>43</sup> H. Grotius, *Le droit de la guerre et de la paix*, traduit par P. Prodièr-Fodéré (1865-67), édité par D. Alland et S. Goyard-Fabre, PUF, Paris 1999, *Prolégomènes*, Prol. VI, p. 9.

nauté de vie aussi bien réglée que ses lumières le lui suggèrent...»<sup>44</sup>. Da un canto, quindi, si assiste a un deciso potenziamento dell'elemento razionalistico, con quel riferimento alle *lumières* che alla metà del Settecento francese non può essere e non è una scelta ingenua; dall'altro canto, si provvede a un depotenziamento del concetto di limite, pur contenuto nel *modus* latino, che viene ridotto a semplice regola.

Questo esempio, caso classico di un modo di procedere documentabile a molte riprese nelle sue traduzioni, mostra competenza e disinvoltura nella resa del latino, che si esprimono con torsioni notevoli della lingua o, più spesso, con un suo uso modulato e il ricorso sapiente all'interpretazione (cioè all'attività di attribuire un significato, fra i molti possibili, a un segno). Barbeyrac, per accennare a un altro esempio denso di significati, traduce la *potestas* del latino groziano in *pouvoir* o in *puissance*, alternativamente, ma mai casualmente. Questa pratica risponde piuttosto alla precisa volontà di tracciare o espandere un campo semantico nuovo, che si apre in tutte le sue potenzialità anche quando la cultura filosofico-giuridica europea si trasforma, nella volgarizzazione cui viene sottoposta, cioè letteralmente nella traduzione in lingue volgari. Non meno influenti sono state le intuizioni brillanti, espresse in note di commento: un luogo celebre che ben rappresenta questo tipo di procedimento è il diritto di resistenza, in particolare con riferimento a Grozio, com'è attestato agli studi da tempo. Robert Derathé e Victor Goldschmidt<sup>45</sup>, in particolare, hanno stabilito in modo certo il debito intellettuale che Rousseau ha contratto con Barbeyrac e, nel caso di Derathé<sup>46</sup>, anche l'irricoscenza del ginevrino, che finge di accomunare

---

<sup>44</sup> H. Grotius, *Le droit de la guerre et de la paix*, traduction de Jean Barbeyrac (1724), Publications de l'Université de Caen, Centre de Philosophie politique et juridique, Caen 1984; *Discours Préliminaire*, §VI, pp. 4-5.

<sup>45</sup> R. Goldschmidt, *Anthropologie et politique. Les principes du système de Rousseau*, Vrin, Paris 1983<sup>2</sup>, *passim*.

<sup>46</sup> Riferendosi a Barbeyrac, Derathé scrive (all'interno di una vasta e raffinata analisi, cui si deve rinviare) che Rousseau ha «costantemente utilizzato il suo com-

Grozio e Barbeyrac nell'accusa di assolutismo politico, ben sapendo che il tema del diritto di resistenza è molto sottile, ma ben presente, in Grozio, e assolutamente capitale in Barbeyrac<sup>47</sup>.

## 5. Cenni a una conclusione

Per tracciare una conclusione provvisoria, si deve ritornare all'interrogativo retorico implicito nell'approccio critico, circa la possibilità che l'attitudine di prendere i classici sul serio riservi all'interprete elementi utili alla ricerca e in un certo senso inediti.

A giudicare dal caso di studio, seppure sommariamente esposto, più di una considerazione può essere proposta: in prima istanza, emerge l'idea che un classico non costituisca un codice stabilito una volta per tutte, ma piuttosto un palinsesto del quale è bene seguire le mutazioni, che sono la misura migliore della sua capacità di incidere sulla cultura successiva. Come si può sostenere con riferimento a Barbeyrac, talvolta i classici non sono solo il frutto di una tradizione, ma contribuiscono a inaugurarne di nuove e divergenti. Questo caso particolare, forse applicabile in altri luoghi della storia della filosofia del diritto, induce a

---

mento e ha imparato molto dalla sua competenza. Se non per simpatia, almeno per gratitudine avrebbe dovuto trattenersi dal giudicare con tanta malevolenza un teorico al quale deve molto e che lo ha guidato nelle sue ricerche». R. Derathé, *Jean-Jacques Rousseau et la science politique de son temps*, Vrin, Paris 1988; tr. it. di R. Ferrara, con una *Prefazione* di N. Matteucci, Il Mulino, Bologna 1993, p. 117.

<sup>47</sup> Per una ricostruzione analitica dei luoghi in cui rileva la questione del diritto di resistenza, sotto il profilo della trasformazione impressa al testo di Grozio da parte di Barbeyrac, mi permetto di rinviare a G. M. Labriola, *Jean Barbeyrac et la théorie du droit de résistance*, in «Droits. Revue française de théorie, de philosophie et de culture juridique», 2002, pp. 131-162. Per un'efficace interpretazione del legame fra Rousseau e Barbeyrac, sul punto del diritto di resistenza, G. Silvestrini, *Diritto naturale e volontà generale: il contrattualismo repubblicano di Jean-Jacques Rousseau*, Claudiana, Torino 2010 (spec. pp. 131 ss.).

pensare ancora la lezione di Vico, recuperando il senso della fatica e l'appagamento che comporta il sintagma filologia e filosofia.

Connettendo queste osservazioni all'importanza della contestualizzazione (l'unica pratica capace di far emergere i nessi strutturali esistenti fra il testo e la realtà sociale) e alla funzione argomentativa (che immette il classico in un discorso interpretativo), si comprende come questo tipo di approccio possa svolgere una funzione normativa e formativa.

Per il primo profilo, il giacimento di cui *supra* offre un campo potenzialmente vastissimo, non da ultimo ai fini dell'elaborazione di una semantica giuridica europea che non sia ispirata solo da un puro costruttivismo dottrinale (quale per certi aspetti sembra essere quello invocato, fra gli altri, da Armin von Bogdandy), ma mantenga anche un approccio comparatistico e consapevole della dimensione storica delle diverse e molteplici culture giuridiche europee<sup>48</sup>. Chi si occupa di questi temi ha consapevolezza del fatto che la ricostruzione delle tradizioni comuni che si sta producendo per via giurisprudenziale inizia da queste radici, patrimonio cospicuo e disponibile anche per i teorici del diritto che abbiano voglia di recuperarlo. Questo lavoro, condotto con approccio costruttivo e non solo ricostruttivo, potrebbe configurarsi come un contributo rilevante alla ricomposizione della circolarità fra i tre formanti del diritto (scientifico, legislativo, giurisprudenziale), aiutando a sfuggire «al duplice assedio del presente: il micro-commento all'ultima novella legislativa da una parte, e la celebrazione dei fasti del diritto giurisprudenziale dall'altra»<sup>49</sup>.

In questa accezione, una delle molte virtù dei classici è proprio la loro capacità proattiva. Vi sono ambiti, non rari, in cui questi testi (o

---

<sup>48</sup> M. Brutti, *Per la scienza giuridica europea (riflessioni su un dibattito in corso)*, in «Rivista trimestrale di diritto pubblico», LII, n. 4, 2012, pp. 907-932. Il dibattito è ancora in corso e è proseguito dopo questo contributo, che si distingue però per la chiarezza con cui imposta i termini generali della questione, senza contrapporre in modo dilemmatico le tesi in campo.

<sup>49</sup> G. Pino, *Presentazione*, in «Diritto & Questioni pubbliche», XIX, n. 2, 2019, p. 8.

gruppi di testi) sono portatori di istanze e pretese giuridicamente rilevanti, proiettate verso un futuro alla cui progettazione essi concorrono; è questo il caso, nell'età contemporanea, del garantismo penale. Si potrebbe dire che la nostra contemporaneità sia in qualche misura anche un prodotto del dispiegamento della storia degli effetti di alcuni classici. Queste considerazioni implicano l'esplicitazione di un presupposto latente, ma non occultabile: ogni forma di accostamento a un classico è il frutto di una selezione, di una scelta più o meno consapevole, di un motivo che funge da obiettivo e da guida; e fra questi, ve ne sono di molto diversi, se non di segno opposto, rispetto al garantismo penale, per rimanere al riferimento prima avanzato. Il tema dei classici, inevitabilmente, reca con sé questioni che sono attinenti alla politica del diritto, con tutto ciò che ne consegue.

Anche per queste ragioni è bene chiarire, se ve ne fosse bisogno, che attingere al giacimento dei classici non produce solo conseguenze positive, com'è in un certo senso ovvio. Questo grande habitat della storia della filosofia del diritto (o della filosofia del diritto in prospettiva storica) ha in sé molti elementi vischiosi, riferibili al soggetto della ricerca. Fra i più comuni, il rischio di perdere il senso della dimensione storica di un testo, finendo per farne una vera e propria mitologia giuridica, una sorta di vangelo per ogni tempo storico. Spesso, poi, capita di indulgere a quella si potrebbe definire scorrettezza citazionale: a un classico, purtroppo, si può spesso imprimere un senso parzialmente diverso da quello che avrebbe, o comunque piegarlo a una tesi oltre il limite di quello che sarebbe lecito fare, nel ricorrere all'argomento d'autorità. Questo rischio non è necessariamente implicito nel classico, o meglio non è direttamente imputabile al classico, quanto piuttosto alla serietà del ricercatore. Ha molto a che vedere con la qualità della ricerca che ha svolto e con l'onestà intellettuale con cui si è avvicinato al classico, anche se nella maggior parte dei casi gli studiosi che si sono cimentati davvero con i classici, o almeno con un classico nella vita, in genere ne hanno un profondo rispetto.

Questi rischi (e gli altri non ricordati) conducono però, quasi inaspettatamente, all'ultima virtù del classico: la preziosa funzione forma-

tiva che può svolgere, nei confronti dei lettori specialisti, come i giuristi (siano studenti in formazione o giuristi professionali), e nei confronti dei lettori comuni. In entrambi i casi, il classico allena lo sguardo della mente e aiuta a interpretare il presente: come scrive Calvino in una delle sue definizioni, «un classico è un libro che viene prima di altri classici; ma chi ha letto prima gli altri e poi legge quello, riconosce subito il suo posto nella genealogia»<sup>50</sup>. Il che, naturalmente, non protegge dai rischi di una lettura apertamente ideologica, né dalla costruzione di una storiografia “negativa”, né, tantomeno, dalla pratica di un’educazione al classico che, come ogni pedagogia politica, ha in sé un insopprimibile germe di disciplinamento.

Alla fine di queste considerazioni, si ricava l’impressione, forse poco invitante, di un’anatomia del classico che ne restituisce una visione strumentale, interamente concentrata sulla sua utilità. Sarà allora opportuno concludere con un’ultima osservazione di Calvino, che apre un orizzonte diverso e contiene una grande verità, significativamente non affidata a una delle definizioni riportate in grassetto, ma per così dire a un verso sciolto: «non si creda che i classici vanno letti perché ‘servono’ a qualcosa. La sola ragione che si può addurre è che leggere i classici è meglio che non leggere i classici»<sup>51</sup>.

---

<sup>50</sup> Calvino, *Perché leggere i classici*, cit., p. 16.

<sup>51</sup> *Ivi*, p. 19.